

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI ISCRITTI

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli Iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Funzione dei contributi

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

3. Obbligatorietà

Il contributo dovuto dall'Iscritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del RD 2537/1925. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

4. Determinazione del contributo

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della L. 1395/1923 e dell'art. 37 RD 2537/25.

Il Consiglio può stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, in virtù dell'età anagrafica, di iscrizione all'albo o di status soggettivi, un contributo di ammontare diverso.

5. Comunicazione del contributo

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, anche attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento sarà inviata a mezzo PEC¹ e, in caso di mancata comunicazione della PEC da parte dell'iscritto, a mezzo di mail ordinaria a ciascun Iscritto, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

A tal riguardo, sarà cura di ogni iscritto comunicare le variazioni dei propri contatti alla segreteria dell'Ordine e aggiornare il proprio indirizzo e i propri recapiti telefonici, nonché PEC ed email ordinaria.

¹ Ai sensi dell'art. 16. Co. 7 del DL 185/2008 gli Iscritti sono tenuti a possedere e comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento, posto che l'Iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale.

6. Modalità di pagamento - Rateizzazione

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota di norma **entro il 31 marzo di ciascun anno** ed è possibile procedere al pagamento soltanto attraverso generazione bollettino con modalità PagoPA.

7. Cancellazione

Fatti salvi i casi di cui all'art.45 del Regio Decreto 2537/1925 (pene disciplinari), la cancellazione dall'albo professionale può avvenire esclusivamente su esplicita richiesta dell'interessato.

Qualora venisse meno l'interesse all'iscrizione all'Albo professionale, per motivi amministrativi e contabili, l'iscritto deve presentare regolare domanda di cancellazione **entro il 31 Dicembre di ogni anno**, per evitare la corresponsione della quota relativo all'anno successivo.

Per richiedere la cancellazione dall'albo professionale occorre essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione, sia per l'anno in cui si richiede la cancellazione che per gli anni precedenti; diversamente la cancellazione non sarà possibile.

Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare secondo il vigente Codice Deontologico.

Per la pratica di cancellazione dall'Albo è richiesto il pagamento dei **diritti di segreteria pari ad € 50,00** da corrispondere sempre mediante sistema di riscossione PagoPA.

Il modulo per la domanda di cancellazione è disponibile nella sezione modulistica del sito dell'ordine.

La data di cancellazione dall'albo decorre dal giorno della seduta del consiglio in cui viene presa in esame la richiesta ed assunta la relativa deliberazione.

Gli iscritti interessati dovranno inoltrare la propria richiesta con le seguenti modalità:

1. TRASMISSIONE CARTACEA

La lettera di richiesta di cancellazione firmata potrà essere consegnata a mano presso la Segreteria corredata da una marca da bollo da € 16,00 e copia di documento di identità.

2. TRASMISSIONE TELEMATICA

La lettera di richiesta di cancellazione firmata digitalmente (.p7m) potrà essere inviata a mezzo PEC dalla propria casella PEC dell'Ordine, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

L'assolvimento della marca da bollo di € 16,00 obbligatoria sarà assolta in modo virtuale mediante:

- a) presentazione di apposita domanda al competente Ufficio dell'agenzia delle entrate, osservando i chiarimenti forniti con la circolare n. 16/E del 2015 dall'Agenzia delle entrate;
- b) con contrassegno, l'aggiudicatario dovrà dichiarare che il contrassegno è stato usato per la stipula di un determinato contratto;
- c) con modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo "2501".

Ai fini del termine del 31 dicembre dell'anno in corso per la trasmissione della domanda di cancellazione, farà fede:

- in caso di spedizione mezzo PEC: la data della ricevuta di consegna
- in caso di consegna a mano: la data del timbro di arrivo del protocollo dell'Ordine

Con la cancellazione dall'albo s'intendono interrotti tutti i servizi destinati all'iscritto, incluso l'utilizzo della casella di Posta elettronica certificata (PEC) acquisita tramite l'Ordine.

Al momento della consegna della domanda, l'iscritto dovrà restituire il timbro e/o il tesserino professionale.

Non sarà possibile conservarli. Coloro che inviano la domanda per posta ordinaria, possono spedire il timbro e/o il tesserino in allegato alla domanda stessa; in caso di dichiarazione di smarrimento è necessario allegare alla domanda, la denuncia presentata all'autorità competente.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare secondo il vigente Codice Deontologico.

8. Cancellazione per decesso

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La procedura di cancellazione dell'iscritto all'Albo deceduto può avere inizio sia d'ufficio, nel caso in cui il Consiglio dell'ordine venga formalmente a conoscenza dell'evento, sia a seguito di comunicazione ufficiale; in ogni caso i familiari del de cuius, sono tenuti a compilare il modulo "cancellazione per decesso" e a trasmetterlo alla Segreteria dell'Ordine; non sono applicabili, in questo caso, i diritti di segreteria.

9. Cancellazione per trasferimento da/per ad altro ordine

La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Albo Provinciale ad un altro opera dalla data di iscrizione all'Albo di destinazione.

Al fine del nulla osta per trasferimento, l'iscritto deve essere in regola con il versamento delle quote di iscrizione dovute all'Ordine e farne richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Alla domanda deve essere con marca da bollo di Euro 16,00 secondo le stesse modalità di cancellazione.

Al modulo di richiesta di trasferimento occorre allegare anche copia del versamento dei **diritti di segreteria pari ad € 50,00 euro** da pagare attraverso sistema PagoPA.

In caso di trasferimento all'Ordine di Ancona, l'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione per l'intero anno a prescindere dal mese dell'anno in cui si sia iscritto; mentre **non è tenuto al pagamento di alcun diritto di segreteria**. Nel caso in cui la quota sia stata già versata all'Ordine da cui si proviene, saranno invece dovuti i **diritti di segreteria per trasferimento dell'importo di € 50,00**, da pagare all'atto di presentazione della documentazione, sempre attraverso sistema PagoPA.

10. Cancellazione per perdita dei diritti civili

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della quota del contributo dall'anno successivo alla causa che vi ha dato origine.

11. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi per le intere somme.

12. Sospensione

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

13. Ritardato pagamento

Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo, senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, via mail ordinaria.

Decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, l'Ordine procederà ad un secondo sollecito bonario di pagamento con indicazione che il versamento effettuato entro 15 giorni non comporterà nessuna conseguenza per l'iscritto.

Laddove anche il secondo sollecito bonario non sortisca effetto, l'Ordine procede ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC. In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento.

La formale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora ed avviso di possibile deferimento al Consiglio di disciplina.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto e comunque non preclude la messa in mora che sarà costituita secondo le modalità sopra indicate.

Il Consiglio dell'Ordine con propria deliberazione può prevedere la rateizzazione della quota d'iscrizione annua, oltre che eventuali ammende per il mancato versamento nei termini di cui sopra.

14. Inadempimento – Deferimento al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Quando la morosità, anche parziale, persista da almeno 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del versamento, il Consiglio stesso procede a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, nel rispetto del presente regolamento, della normativa di riferimento e all'esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comunicare nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione. Le sospensioni a tempo indeterminato, eventualmente comunicate, cessano al momento del pagamento da parte dell'iscritto.

Qualora la morosità persista da oltre 3 anni e il Consiglio dell'Ordine abbia esperito tutti i tentativi per ricevere il pagamento, il Consiglio procede, con apposita PEC, a diffidare il professionista sospeso a sanare entro trenta giorni la morosità maturata.

15. Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina

L'Ordine, esperito quanto disposto al punto 14) ed accertata la persistente morosità di almeno 12 mesi dalla data di scadenza del versamento dovuto, deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina.

Il deferimento può avvenire caso per caso oppure attraverso un elenco degli iscritti, purché ciascun nominativo sia accompagnato dalla documentazione comprovante l'inadempimento e le richieste di pagamento inoltrate all'iscritto.

Contestualmente al deferimento, l'Ordine potrà procedere a porre in essere le procedure amministrative utili per la riscossione del debito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell'iscritto moroso.

Laddove, a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare, l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di Disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

16. Sospensione dall'albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'albo professionale.

Questa è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio di Disciplina, a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta notizia di revoca della sanzione della sospensione dal Presidente del Consiglio di Disciplina, procede a revocare il provvedimento di sospensione sull'albo professionale.

17. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- anti economicità dell'azione di recupero;
- accertata prescrizione.

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

18. Iscritti non in regola con i pagamenti

A decorrere dalla costituzione in mora e fino al saldo della quota, tutti i servizi dell'Ordine saranno sospesi.

Agli iscritti morosi, non sarà consentita la partecipazione ad eventi formativi accreditati dall'Ordine né sarà consentito iscriversi alle Commissioni dell'Ordine.

A partire dal terzo anno di morosità agli iscritti morosi non verranno rilasciati diplomi o medaglie da parte dell'Ordine, o altri riconoscimenti previsti.

19. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Del presente regolamento viene data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ordine a partire dal giorno successivo alla sua approvazione.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 26.09.2022